

# COMUNE DI VILLA D'ADDA

*Provincia di Bergamo*

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  
ECOLOGICA

#### art. 1 - Finalità del Servizio

Nel Comune di Villa d'Adda è attivo il servizio pubblico per la ricezione differenziata, prescritta dall'art. 5 L.R. n° 21/93, dei componenti riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilabili, nonché dei rifiuti urbani pericolosi (RUP), specificati al successivo art. 3.

La ricezione dei suddetti rifiuti è predisposta presso la piattaforma multi raccolta situata in località Catello.

Il servizio è riservato esclusivamente agli abitanti residenti o domiciliati nel Comune di Villa d'Adda, i quali hanno l'obbligo di conferire personalmente, in modo differenziato, le anzidette componenti pericolose o riutilizzabili, non altrimenti conferibili al servizio di raccolta porta a porta.

Il servizio è altresì limitato ai suddetti materiali prodotti in Villa d'Adda, con tassativa esclusione di materiali provenienti da altri Comuni, anche se detti materiali sono di risulta dell'attività lavorativa e imprenditoriale espletata in modo continuativo o saltuario in altri Comuni da artigiani o ditte residenti in Villa d'Adda.

#### art. 2- Soggetti interessati

Il Comune di Villa d'Adda gestisce in proprio la Piattaforma Ecologica di via Catello avvalendosi delle seguenti collaborazioni:

- Personale dipendente, per il servizio di manutenzione, controllo e vigilanza;
- Personale addetto al Servizio Civile, per il servizio di presidio e supporto degli utenti;
- Associazioni di Volontariato, per il servizio di presidio e supporto agli utenti, secondo apposita convenzione.
- La società Linea Servizi, partecipata dal Comune di Villa d'Adda, per il servizio di trasporto e di conferimento dei materiali accumulati ai centri finali di raccolta differenziata, appositamente convenzionati, che provvedono al riutilizzo degli scarti conferiti.

Sono soggetti beneficiari del servizio e attori attivi del processo di salvaguardia ecologica:

- I cittadini di Villa d'Adda che con il conferimento dei materiali collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente ed al recupero di risorse;
- Le attività commerciali, produttive e dei servizi, per lo smaltimento degli scarti di lavorazione o d'attività, purché compresi tra quelli ammessi e purché provenienti da attività o servizi svolti in Villa d'Adda.

#### art. 3 - Materiali che possono essere conferiti

##### 3.1 Elenco materiali conferibili

Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso la Piattaforma Ecologica di via Catello i seguenti materiali, suddivisi per categorie e sottocategorie; l'elenco aggiornato dei materiali ammessi al conferimento, derivato dalla normativa Ronchi e successivi aggiornamenti, sarà reso disponibile presso la Piattaforma Ecologica.

Cat. A - Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP):

A1 - Pile e batterie esauste, accumulatori per automezzi;

A2 - Residui di prodotti, e relativi contenitori contaminati, etichettati con il simbolo "T" ed "F", che non rientrino tra i rifiuti tossici e nocivi definiti nel DLgs n° 22 del 5 Febbraio 1997 e che derivino esclusivamente dall'ordinario uso domestico.

A3) prodotti medicinali, preparati galenici presidi medico - chirurgici usati o scaduti o comunque non utilizzati (siringhe comprese);

A4) lampade a vapori di gas e tubi catodici;

A5) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Cat. B - Rifiuti Liquidi

Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati dalla ristorazione collettiva, ed oli minerali esausti;

Cat. C - Scarti Vegetali

Derivanti dalla manutenzione dei giardini; scarti ligneo - cellulose naturali, ad esclusione di scarti della lavorazione del legno;

Cat. D - Rifiuti Urbani Ingombranti

Beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (masserizie, mobili, elettrodomestici, suppellettili) provenienti da fabbricati o da insediamenti in genere;

I materiali quali mobili, scaffali, ecc devono essere conferiti completamente smontati o disassemblati.

Cat. E - Rifiuti Solidi

E1) oggetti di vetro quali:

- bottiglie, damigiane, lastre da finestre, specchi, vasellame;

E2) materiali plastici:

- polistirolo espanso;

- manufatti di plastica (in film, in sacchetti, bottiglie, flaconi, contenitori)

E3) oggetti in metallo:

- contenitori, barattoli, fustini di uso domestico in leghe di ferro, lattine e contenitori in alluminio, contenitori in lamiera di ferro zincata, cadmiata, ottonata;

E4) materiali cellulosici:

- carta, cartoni, legno, vimini, sughero, paglia, tessuti, stracci, juta;

E5) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi.

E6) frigoriferi e congelatori, il cui conferimento comporta il pagamento di un corrispettivo definito dall'Amministrazione a compenso dei costi aggiuntivi di smaltimento dei gas congelanti.

### 3.2 Criteri generali di accettabilità

Per quanto concerne le quantità sono ammessi al conferimento i manufatti provenienti dall'ordinario uso domestico o dalle residenze collettive. Si considerano compatibili all'ordinario uso domestico il singolo elettrodomestico o le quantità di altro materiale saltuariamente conferito alla Piattaforma Ecologica.

Per i materiali conferiti dai produttori di cui ai successivi punti 4.2, 4.3, 4.4, è ammesso il conferimento unicamente dei rifiuti che per composizione e/o aggregazione siano assimilabili agli urbani (rif. punto 3.1)

### 3.3 Materiali non conferibili

Nella Piattaforma Ecologica di Villa d'Adda, non possono essere conferiti:

- Materiali inerti provenienti da lavorazioni murarie o assimilabili.
- Prodotti da rottamazione non disassemblati nelle specifiche componenti riciclabili (es. automobili, ciclomotori, ecc.).
- Materiali che non risultino effettivamente recuperabili.
- Materiali che per obbligo devono essere conferiti ad appositi consorzi.

### 3.4 Responsabilità e casi particolari

La responsabilità circa l'idoneità dei materiali conferiti, con riferimento alle categorie merceologiche e quantità ammesse, è del cittadino, dell'artigiano o dell'impresa; in caso venga erroneamente conferito materiale in difformità alle disposizioni (rif. Punto 3.1) è fatto obbligo al cittadino, all'artigiano o all'impresa di provvedere alla sua rimozione dalla Piattaforma Ecologica ed a smaltirlo presso discariche o stazioni di conferimento autorizzate: in tal caso dovrà essere successivamente esibita attestazione del regolare smaltimento.

## art. 4- Utenti del servizio

Possono conferire i materiali di cui al precedente art. 3:

4.1 - Le Utenze domestiche, iscritte nei ruoli per la tassa per lo smaltimento dei RSU e muniti di documento d'identità;

Il conferente è obbligato ad esibire il proprio documento d'identità o tessera identificativa eventualmente predisposta dal Comune ove non risulti conosciuto dal personale di presidio della Piattaforma Ecologica.

4.2 - i produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani per qualità, provenienti da attività Agricole, Artigianali, Commerciali e di Servizio eseguite in Villa d'Adda secondo quanto stabilito all'art. 5.

4.3 - i produttori di rifiuti speciali, provenienti da lavorazioni industriali, purché qualitativamente assimilabili ai rifiuti solidi urbani; per questa categoria di produttori di rifiuti, il conferimento alla piattaforma è consentito previa stipula di convenzione di cui all'art. 21 DLgs n° 22 del 5 Febbraio 1997;

4.4 - i produttori di rifiuti non riconosciuti assimilabili ai RSU per quantità, provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizio, purché sia stipulata apposita convenzione.

Al fine di rendere ottimale la gestione della Piattaforma Ecologica relativamente al conferimento dei materiali ciascuno dei produttori di cui ai precedenti punti 4.2, 4.3 e 4.4 dovrà preventivamente concordare con il Comune la natura merceologica e, ove possibile, la quantità presunta annuale degli scarti della propria attività che saranno oggetto di conferimento alla Piattaforma Ecologica.

Gli stessi produttori di cui al comma precedente potranno conferire i materiali alla Piattaforma Ecologica, nei giorni ad essi destinati:

- previa pesatura degli stessi presso la pesa convenzionata,
- esibendo la bolletta di pesatura che dovrà essere consegnata agli addetti.

#### art. 5 - Gratuità o corrispettivo del servizio

Per le utenze di cui all'art. 4 comma 1, il servizio di ricezione dei materiali conferibili alla piattaforma è svolto a titolo gratuito per le quantità riferibili al normale uso domestico, salvo casi specifici regolamentati con apposita tariffa, trattandosi di prestazione compresa nella tassa di ritiro e smaltimento RSU.

Per le utenze di cui all'art. 4 comma 2, il conferimento dei materiali è soggetto al pagamento di un corrispettivo che sarà determinato con apposita delibera di Giunta, in sostituzione della tassazione delle superfici adibite alla lavorazione dei materiali conferiti.

Per le utenze di cui all'art. 4 commi 3,4 il corrispettivo del servizio è fissato nell'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e l'Utente ai sensi dell'art. 21 del DLgs n° 22 del 5 Febbraio 1997, sulla base di tariffa delle prestazioni unitarie approvate dalla Giunta. La tariffa tiene conto dell'eventuale detassazione richiesta dall'utente (art. 62 del D.L. n° 507 del 15.11.1993).

#### art. 6 - Modalità di conferimento

L'utente della piattaforma è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 3 già suddivisi per gruppi merceologici ed a provvedere a propria cura a depositarli nei contenitori appositamente predisposti per ciascun gruppo, seguendo le indicazioni dei cartelli o fornite dal personale di presidio.

#### art. 7 - Presidio della Piattaforma

Ai fini di assicurare all'utenza le condizioni ottimali per l'utilizzo, l'accesso degli utenti alla piattaforma è regolamentato come segue:

- **Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 20.00:** esclusivamente per artigiani ed imprese.
- **Sabato, dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 17.00:** esclusivamente per rifiuti casalinghi; esclusione di conferimento da parte di artigiani e imprese.
- **Domenica, dalle 9.00 alle 12.00:** esclusivamente per rifiuti casalinghi; esclusione di conferimento da parte di artigiani e imprese.

In dipendenza delle necessità, i giorni e gli orari di apertura potranno essere variati temporaneamente o permanentemente con semplice comunicazione ai cittadini.

Il personale di presidio della Piattaforma Ecologica svolge il servizio ai cittadini su base volontaria; il proprio impegno non deve essere appesantito dal lavoro di rimozione e smaltimento dei materiali nei cassoni o nei contenitori predisposti; a tal fine è fatto divieto di depositare materiali di qualsiasi natura, comunque imballati, all'esterno della Piattaforma Ecologica ed in orari di chiusura della stessa.

#### art. 8 - Compiti del personale di presidio e modalità di conduzione della piattaforma

Il personale addetto al presidio della piattaforma assolve i seguenti compiti:

- apertura e chiusura della piattaforma;
- controllo della natura dei materiali in conferimento e rifiuto di accettazione nel caso questi ultimi non rientrino tra le categorie elencate nell'art. 3 o non derivino dalla provenienza indicata negli articoli 3 e 4;
- accertamento, nei casi di dubbi, della residenza dell'utente.
- informare l'utente sulle modalità di conferimento e sull'individuazione esatta dei contenitori in cui depositare i materiali;
- provvedere all'ammasso temporaneo dei RUP per classi omogenee al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, di norma non superando complessivamente il quantitativo corrispondente a quello usualmente trasportato;
- registrazione prevista dall'art. 13 della L.R. n° 21/93 relativamente ai RUP;
- cernita di materie prime secondarie (art. 38 L.R. n° 21/93);
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti urbani pericolosi e consegna degli stessi all'impresa incaricata dal Comune allo smaltimento;

- stoccaggio dei materiali conferiti distinto per componenti merceologiche; eventuali operazioni di riduzione del volume e/o imballaggio al fine di permettere il migliore riuso di esse mediante anche l'utilizzo di macchine preposte alla riduzione di volume, all'imballaggio e/o al trattamento dei materiali (pressa, cippatrice per scarti vegetali, carrello elevatore);
- evitare il dilavamento dei materiali, da parte delle acque meteoriche, assicurare lo smaltimento continuo delle stesse, nonché il convogliamento delle eventuali acque di percolazione e lavaggio nella fognatura;
- mantenere la piattaforma in condizioni d'igiene, disinfezione e disinfestazione ai sensi della normativa vigente per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- segnalare immediatamente alla Polizia Locale i casi di violazione del regolamento di gestione della piattaforma ecologica ed in generale del Regolamento di Igiene Pubblica;
- regolamentare l'accesso dei veicoli alla Piattaforma Ecologica al fine di garantire la regolarità del servizio, il controllo dei materiali conferiti, la sicurezza degli utenti;
- segnalare al Comune situazioni di anomalia che richiedono un approfondimento in termini regolamentari;

Le eventuali attività complementari di selezione manuale, classificazione dimensionale, frammentazione, compressione ed imballaggio dei materiali conferiti, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e previa specifica autorizzazione di legge relativa all'eventuale impiego di attrezzature meccaniche.

#### art. 9 - Compiti della società Linea Servizi

I compiti assolti dalla società Linea Servizi sono:

- provvedere, per quanto di sua competenza, al regolare smaltimento dei rifiuti accumulati in modo da mantenere costantemente l'agibilità del conferimento da parte dei cittadini;
- emissione delle bolle di consegna dei materiali prelevati per l'avvio al recupero o al trattamento finale;
- consigliare l'Amministrazione Comunale nella progettazione e/o arredo della piattaforma ecologica, nella scelta dei contenitori da utilizzare;
- aggiornare il Comune in merito al mercato delle materie seconde;
- redigere rapporto trimestrale sui volumi conferiti e sui costi di smaltimento;
- garantire l'ottimale commercializzazione dei materiali, informandone il Comune circa la validità economica e/o ecologica;

#### art. 10 - Responsabilità della società Linea Servizi

La società Linea Servizi nel conferire ed avviare all'utilizzo, oppure allo smaltimento, le frazioni selezionate, è responsabile dell'osservanza della normativa sia regionale sia nazionale in materia di:

- trasporto delle materie prime secondarie (art. 37 L.R. n° 21/93);

nel senso che può svolgere le attività solo se munito delle relative autorizzazioni rispettivamente provinciali, (dalla data d'approvazione del Piano Provinciale), e regionali; se affida lo svolgimento di tali attività a terzi è tenuto a verificare che questi ultimi siano in possesso delle autorizzazioni stesse.

Pertanto il Comune appaltante resta esonerato da ogni responsabilità in merito all'inosservanza di norme di legge e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività anzidette e connesse.

#### **art. 11- Attività d'informazione**

Allo scopo di promuovere la collaborazione dell'utenza, il Comune provvede alla divulgazione, con i mezzi più opportuni, delle modalità di conferimento dei rifiuti, nonché dei comportamenti più idonei per la separazione alla fonte dei materiali e per il buon funzionamento della piattaforma.

#### **art. 12 - Controllo e vigilanza**

A norma dell'art. 104, 2° comma, DPR n° 616/77 e del DLgs 22 del 5 Febbraio 1997, il controllo delle attività della piattaforma spetta all'Amministrazione Provinciale, che potrà avvalersi dei Servizi d'Igiene Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi di Lavoro dell'ASL e del PMIP competente per territorio.

Sono estese al controllo della piattaforma le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative in materia d'igiene pubblica e dei Regolamenti Comunali d'Igiene e di Polizia Urbana.

#### **art. 13 - Contestazioni**

Eventuali contestazioni insorgenti in merito all'esercizio della piattaforma devono essere avanzate al Comando della Polizia Locale.

#### **art. 14 - Sanzioni**

Chiunque effettui un conferimento di materiali e/o rifiuti esclusi ai sensi del precedente art. 3 incorre nel sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 50 e 51 del D.Lgs n° 22 del 5 Febbraio 1997 e dall'art. 33 della LR. N° 21/93

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla normativa statale e regionale, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, ed in particolare il deposito di materiali all'esterno della Piattaforma Ecologica, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 50 a € 516,46.

#### **Art. 7. Fabbricati fatiscenti e inabitabili**

1. Ai sensi del c.1 lett. h) dell'art. 59 del D.lgs. 446/97, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilità o fatiscenza è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva.
2. Non possono considerarsi inabitabili o fatiscenti gli immobili, il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o fatiscenza. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui al presente regolamento.

*c.1, art. 8 d.lgs.504/92*

*L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*

*art. 3 c. 55 della legge 662/96*

*L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*

*L'inabitabilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28.12.2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.*

4. I fabbricati di cui al presente articolo, per i quali a seguito di concessione edilizia siano iniziati i lavori di ristrutturazione godranno di una riduzione dell'aliquota allo 0,2% per un periodo massimo di tre anni.

#### **Art. 8. Fabbricato parzialmente costruito**

1. I fabbricati di nuova costruzione, parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione, eventualmente riscontrabile dalla data di allacciamento delle utenze domestiche ( luce, o acqua o metano). Conseguentemente, e limitatamente al periodo di vigenza della concessione edilizia la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbisogno del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Art. 9. Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione per uso personale; non può considerarsi a disposizione del possessore per uso personale l'unità immobiliare posseduta nello stesso comune di residenza o domicilio e non occupata in modo permanente.

2. L'aliquota specificatamente definita per le abitazioni non locate si applica alle stesse quando risultino non locate nei 12 mesi dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi.

#### **Art. 10. Modalità di versamento**

L'imposta dovuta dai contribuenti può essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 59 c. 1 lett. 1 del D.lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

#### **Art. 11. Dichiarazione**

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli esenti dall'imposta, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117 n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore di condominio per conto dei condomini.

Le dichiarazioni devono essere redatte su modelli approvati dai competenti Ministeri.

#### **Art. 12. Liquidazione e accertamento**

L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione e accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto con applicazione delle sanzioni e degli interessi.

#### **Art. 13. Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.**

Ai sensi dell'art. 59 1° c. lett.o) del d.lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso in cui si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

#### **Art. 14. Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la discrepanza tra rendita

- presunta in via provvisoria e la rendita definitiva assegnata dall'UTE all'atto dell'accatastamento e pertanto non saranno applicate sanzioni ed interessi al contribuente che non ha avuto la giusta conoscenza della rendita catastale attribuitagli dall'UTE.
3. Se l'omissione e l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta e infedele.
  4. Le sanzioni indicate nei precedenti comma 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

#### **Art. 15. Riscossione e rimborsi**

1. Il limite economico al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme risultanti da avvisi di liquidazione, da avvisi in rettifica o di accertamento comprendente l'imposta e gli interessi e, per gli avvisi anche le sanzioni è di Euro 5,00.
2. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 5,00 annui.

#### **Art. 16. Incentivi per il personale addetto**

Ai sensi dell'art. 59 1 c. lett. p) del d.lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

#### **Art. 17. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

#### **Art. 18. Norme transitorie**

A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni relative alle variazioni indicate nell'articolo medesimo, intervenute nell'anno 1998 devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998.

I soggetti che alla data del 1 gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili condotti in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art. 10 c.4 del d.lgs. 504/1992 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998.